



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



Green meeting e CSR: un futuro verde o "al verde"

Elementi ambientali negli appalti pubblici
secondo la normativa contrattuale

Stefano Manetti

Elementi ambientali negli appalti pubblici

Normativa principale di riferimento

- Direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Direttiva comunitaria 2004/17/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

- Decreto legislativo 163 del 12.4.2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18.

Principi per l'affidamento dei contratti d'appalto

Art. 2 D.Lgs. 163/06

- L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Il principio di economicità può essere subordinato *(entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal D.lgs. 163 stesso)* a criteri, previsti dal bando, ispirati alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Criteri ambientali

Previsione nelle fasi della procedura di aggiudicazione

- Nel rispetto della normativa, in relazione all'oggetto del contratto e secondo la loro funzione, le stazioni appaltanti possono considerare gli elementi ambientali:
 - nella definizione dell'oggetto dell'appalto e della sua esecuzione;
 - nei requisiti per la selezione dei candidati alla gara;
 - negli elementi di valutazione dell'offerta dei concorrenti.

Definizione dell'oggetto dell'appalto e della sua esecuzione

- L'art. 68 del D.Lgs. 163/2006 prevede che ogni qualvolta sia possibile le specifiche tecniche nei contratti di appalto devono essere definite in modo da tenere conto della tutela ambientale.
Le stazioni appaltanti prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali con riferimento alle modalità e condizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'art. 68.
- Le specifiche tecniche devono comunque consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

Definizione dell'oggetto dell'appalto e della sua esecuzione

- L'art. 69 del D.Lgs. 163/2006 prevede la possibilità che le stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto che attengono in particolare anche a **esigenze ambientali**.

Queste condizioni particolari, da precisare nel bando di gara o nel capitolato d'appalto, devono essere compatibili con il diritto comunitario e in particolare con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Prima della procedura di gara, la stazione appaltante può comunicarle all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che si pronuncia entro 30 giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario.

Definizione dell'oggetto dell'appalto e della sua esecuzione

- La legge regionale della Toscana 38/2007, all'articolo 33, stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a **valorizzare gli aspetti ambientali**. A tal fine configurano la prestazione tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
 - minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
 - minore produzione di rifiuti;
 - utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
 - utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - utilizzo dei prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

Selezione dei candidati alla gara

Requisiti di ordine generale

- Il mancato possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.lgs. 163/06 determina per i concorrenti:
 - l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento;
 - l'impossibilità dell'affidamento di contratti di subappalto;
 - l'impossibilità di stipulare i contratti di appalto o di concessione.

Selezione dei candidati alla gara

Requisiti di ordine generale

- L'articolo 38 del Codice individua, tra le cause di esclusione e tra le impossibilità di affidamento e di stipula, quella di aver commesso reati gravi che incidono sulla moralità professionale.

Il *considerando 43* della direttiva comunitaria 2004/18 prevede che il mancato rispetto della normativa nazionale in materia di **ambiente**, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico.

Selezione dei candidati alla gara

Requisiti di capacità tecnica 1

- Per gli appalti di servizi e forniture, l'art. 42 del D.Lgs. 163/2006, elenca le referenze per mezzo delle quali può essere dimostrata dagli operatori economici la capacità tecnica richiesta in relazione alla natura, alla quantità e allo scopo dell'appalto.

Tra le referenze elencate, possono riguardare, in determinati casi, aspetti ambientali:

- esperienze specifiche nel campo dell'ambiente;
- strumenti, attrezzature, apparecchiature tecniche, di cui il candidato disporrà per l'esecuzione dell'appalto;
- tecnici e organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al candidato e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

Selezione dei candidati alla gara

Requisiti di capacità tecnica 2

- nel caso di forniture, la produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
- per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, *stabiliti dal regolamento*, la possibilità di indicare misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto.

Misure di gestione ambientale

Art. 42 lettera f) del Codice

- Per gli appalti di lavori e servizi, l'art. 44 del D.Lgs. 163/2006 prevede, che nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione.
- Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Selezione dei candidati alla gara

Requisiti di capacità tecnica

- La legge regionale della Toscana n. 38/2007, all'articolo 34, stabilisce che le stazioni appaltanti, sulla base di capitolati tipo approvati dalla Giunta regionale, definiscono i requisiti tenendo conto anche:
 - nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze dell'impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione ambientale che saranno applicate durante l'esecuzione dell'appalto;
 - del possesso di certificazioni di qualità e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali.

Elementi di valutazione dell'offerta dei concorrenti

- Nei contratti d'appalto la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Il "considerando" 46 della direttiva 2004/18 specifica che, nell'offerta economicamente più vantaggiosa, la determinazione dei criteri (elementi) di valutazione dell'offerta, dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.
- L'art. 83 del D.Lgs. 163/06 stabilisce che i criteri (elementi) di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto possono attenere anche a caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto.

Elementi di valutazione dell'offerta dei concorrenti

- La legge regionale della Toscana n. 38/2007, all'articolo 36, prevede che le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa tengano conto anche degli **elementi di sostenibilità ambientale** quali in particolare, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica.